

Effetti da valutare a seguito dell'annunciata proroga del regime IVA di esenzione in ambito associativo

di Luca Caramaschi

OneDay Master

Novità Iva per lo sport e il terzo settore

Scopri di più

Dal prossimo **1° gennaio 2026** cambierà la **fiscalità degli enti non commerciali**, soprattutto per quelli organizzati **in forma associativa** (ma non solo). È la conseguenza dell'attesa **entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017** (il Codice del Terzo settore) e del **D.Lgs. n. 112/2017** (che disciplina l'**impresa sociale**), che produrranno i loro effetti non **solo per quegli enti che hanno già assunto o che assumeranno** la veste di **ente di Terzo settore** iscrivendosi nella relativa sezione del RUNTS, ma anche da parte di coloro che, **per scelta o per espresso divieto** (si pensi ai partiti politici, alle associazioni sindacali e di categoria, agli enti espressione della Pubblica amministrazione, nonché agli enti sottoposti alla direzione e coordinamento dei richiamati enti), **non hanno fatto o potuto fare ingresso nell'ampio mondo degli Enti di Terzo Settore**.

Se al netto di tutti i **dubbi applicativi**, che si spera vengano in parte fugati dalla maxi-circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate in via di pubblicazione, la **Riforma del Terzo settore** è pronta a decollare dopo **oltre 9 anni** dalla **pubblicazione della Legge delega** (la Legge n. 106/2026), così non si può dire per il **comparto IVA** che – colpevolmente lasciato fuori dalla Riforma ETS – è stato oggetto di **modifiche con un separato provvedimento normativo**, oggetto di **continue e ripetute proroghe**. Mi riferisco alle **novità introdotte con il D.L. n. 146/2021 e con le quali** – in risposta a una procedura di infrazione comunitaria pendente sul nostro Paese – **dal prossimo 1° gennaio 2026 si sarebbe dovuti passare dal pluridecennale regime di esclusione** previsto dall'[art. 4, Decreto IVA](#), a quello di **esenzione** contemplato dall'[art. 10](#) del medesimo Decreto. Con conseguenze che sono state descritte da **numerosi commenti apparsi in dottrina** nel corso di questi ultimi anni.

Senonché, a ridotto della **prossima fatidica data dell'1.1.2026**, abbiamo appreso che a partire, anche nei suoi contenuti fiscali, sarà solo la Riforma del Terzo settore, **ma non anche il correlato comparto IVA**. Ciò alla luce dell'annuncio che il **Viceministro all'Economia e alle Finanze** ha fatto **lo scorso 18 settembre 2025**, in occasione di un **incontro con la stampa specializzata** e con il quale ha dichiarato l'**esistenza di avanzate interlocuzioni con l'Unione Europea** per addivenire ad una **proroga della "Riforma IVA"** che potrebbe addirittura protrarsi

fino a un decennio. Riforma che viene, quindi, e riforma che va, ma con delle **conseguenze probabilmente non volute che**, sotto il profilo IVA, dovranno essere **attentamente esaminate dagli operatori.**

Se, infatti, il **regime di esenzione da IVA** di talune prestazioni poteva apparire **coerente con l'impianto normativo introdotto con la riforma del terzo settore** (che in buona parte si ispira, è bene ribadirlo, a quello delle **ONLUS in via di abrogazione**), la rinnovata disciplina di **esclusione da IVA potrebbe in taluni casi determinare pericolosi scenari applicativi**, con **importanti penalizzazioni** per il mondo delle organizzazioni di tipo associativo.

Il primo pensiero va proprio a quelle **associazioni di tipo culturale escluse dal RUNTS** che dal prossimo 1° gennaio 2026 – in ragione della modifica apportata dal Legislatore – non potranno applicare la disposizione di cui al [comma 3 dell'art. 148, TUIR](#), consistente nella **decommercializzazione dei corrispettivi specifici** ricevuti dai propri associati. Stessa sorte per **gli enti di Terzo settore generici diversi dalle APS che**, non riuscendo a rientrare nella **previsione di non commercialità**, recata dal [comma 6, dell'art. 79, D.Lgs. n. 117/2017](#), dovranno **anche essi considerare rilevanti**, ai fini reddituali, i **corrispettivi specifici ricevuti dai propri associati.**

Se sul versante reddituale, la disciplina appare chiara, quale sarà il **correlato trattamento ai fini IVA**? Potrà cioè continuare a **trovare applicazione** – come emerge dall'interpretazione letterale della disposizione – la previsione di esclusione **contemplata dal combinato** disposto dei [commi 4 e 7 dell'art. 4, Decreto IVA](#), in presenza di una **rilevanza reddituale** dei medesimi proventi, creandosi quindi l'ennesimo **disallineamento** tra i **2 comparti impositivi**? Posto che l'alternativa sarebbe l'assoggettamento ad **aliquota ordinaria del 22%** dei richiamati **corrispettivi specifici**, una precisazione ufficiale a conferma della lecita applicazione in questi casi del **"doppio binario IVA-redditi"** parrebbe quantomeno opportuna. O che, in alternativa, **si valuti l'estensione dell'aliquota IVA ridotta del 5%** anche **a tali fattispecie** (come, peraltro, già recentemente avvenuto nell'ambito degli sporti invernali).